

**COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA***PROVINCIA DI PADOVA*

Piazza G. Marconi, 57 - 35023 Bagnoli di Sopra (PD) / C.F. e P. I.V.A. 00698340288

Tel. 049/9579111 - Fax 049/9539042 – PEC: comune@pec.comune.bagnoli.pd.it**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****Numero 9 Del 28-04-2021**

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI BAGNOLI DI SOPRA

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 18:40, nel Teatro Comunale C. Goldoni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Milan Roberto il Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Comunale Reffo Ersilio

Milan Roberto	P	Bergo Luca	A
Tiberto Elisa	P	Traversi Luca	P
Ruzzon Matteo	P	Franzolin Tiziano	A
Angeli Massimo	P	Buratto Roberto	A
Casonato Marra	P	Bussolo Cristina	A
Pinato Pamela	P	Capuzzo Alessio	A
Angeli Ilaria	P		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 5.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e previa designazione a scrutatori dei consiglieri :

Tiberto Elisa

Angeli Massimo

ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI BAGNOLI DI SOPRA

IL CONSIGLIO COMUNALE

SINDACO MILAN: è importante dotarsi di questo regolamento per la rilevazione di fatti illeciti nel territorio, ma anche per la rilevazione di abbandono rifiuti e danneggiamento al patrimonio comunale. Si pone un problema di privacy soprattutto per l'attività della polizia locale. L'adozione di un regolamento e il suo adeguamento è un adempimento obbligatorio per chi intende dotarsi di strumenti di videosorveglianza per la gestione del territorio. Ritengo pertanto utile dotare il Comune di Bagnoli di Sopra di questo strumento.

Si intende emendare il regolamento come segue. Inserimento art. 8 – al Cap. I “Disciplinare di programma” al Capo I° come segue: *“La Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi e principi contenuti nel presente regolamento, con propria deliberazione, adotta, su proposta del comandante della polizia locale il “disciplinare di programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza”: Il disciplinare – programma può individuare anche qualsiasi altro dettaglio, specificazione, regolamentazione della videosorveglianza nel rispetto del presente regolamento”.*

Il Sindaco propone l'eliminazione dei commi 3 e 4 dell'art. 2 del Capo II perché riportano le stesse parole dei commi 1 e 2 del presente articolo 2.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO:

- Del Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
- Del Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- Della Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, recante: *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e successive modificazioni;
- Del D.Lgs. 18/05/2018, n. 51 recante: *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”*
- Dell'Artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- Del Decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
- Della Circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471;
- Del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, recante: *“Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”*, in particolare dall'art. 6;

- Del “*Provvedimento in materia di videosorveglianza*” emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010; _ Legge n. 125/2008 (legge conversione d.l. n. 92/2008, c.d. “decreto sicurezza”);
- Del D.M. del Ministero dell’Interno 5 Agosto 2008;
- Della Legge 15 luglio 2009, n. 94 - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;
- Del D.L. 20/02/2017, n. 14 - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
- Del D.L. 04/10/2018, n. 113 Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. n. 9 del 21.04.2011 con la quale si approvava il “*Regolamento per l’installazione e l’utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio comunale*”;

CONSIDERATO che questo Comune ha avviato un ampliamento dell’impianto di video sorveglianza in alcune parti del territorio comunale, volto alla tutela della sicurezza urbana e dalla prevenzione e repressione dei reati;

RILEVATO che necessita l’aggiornamento ed una revisione generale del vigente Regolamento e l’approvazione di nuovo regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza in sintonia alle disposizioni del nuovo Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali e alla successiva adozione, da parte del Comune di Bagnoli di Sopra, del “*Piano di protezione e modello organizzativo a tutela dei dati personali*”;

ACCERTATO che il Garante per la Protezione dei Dati Personali mostra come necessari la corretta individuazione di specifiche attività e di tutta una serie di altre attività come ad esempio l’individuazione delle figure dei responsabili e degli incaricati del trattamento delle immagini, le modalità di accesso alle immagini, di conservazione dei dati e di molti altri aspetti;

CONSIDERATO opportuno e necessario procedere all’adozione di un Regolamento che disciplini complessivamente l’utilizzo delle apparecchiature nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità ed alla protezione dei dati personali;

VISTO lo schema di Regolamento allegato in materia di videosorveglianza, composta da 20 pagine;

DATO ATTO che il presente provvedimento, ai sensi del combinato di disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell’Ente, in quanto si tratta di un adeguamento della normativa regolamentare a quella europea e statale;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e ss.mm.ii.;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative in materia oltre che a tutte le successive modificazioni ed integrazioni normative;

RITENUTO il suddetto regolamento meritevole di approvazione;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

ATTESO che, ai sensi dell’art. 42 del suddetto T.U., l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.

18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

VISTO lo Statuto comunale;

Il Sindaco propone di porre in votazione l'emendamento e le modifiche.

Su n. 8 consiglieri presenti e n. 8 consiglieri votanti;

Con voti favorevoli n. 8 resi per levata di mano;

Con n. 0 voti contrari;

Con n. 0 astensioni,

DELIBERA

1. Di accogliere l'emendamento e le modifiche;

Il Sindaco pone in votazione il punto all'ordine del giorno, come emendato;

Su n. 8 consiglieri presenti e n. 8 consiglieri votanti;

Con voti favorevoli n. 8 resi per levata di mano;

Con n. 0 voti contrari;

Con n. 0 astensioni,

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** il nuovo **“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI BAGNOLI DI SOPRA”**, costituito da n. 20 pagine e l'allegato sintetico sub “A” al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, in sostituzione integrale del precedente approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 21.04.2011;
- 2. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione dei dati connessi al presente provvedimento sul sito web comunale alla sezione *“Amministrazione trasparente”*, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013.
- 3. DI DARE ATTO** che il Responsabile del servizio di Polizia Municipale è il Responsabile del Procedimento;
- 4. DI DARE ATTO**, altresì ai sensi dell'art.3 della Legge n.241/90 come modificata dalla L.15/2005 e dal D.Lgs.2 luglio 2010,n.104 sul procedimento amministrativo e successive modifiche, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto (TAR Veneto),al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni (art.29 Codice Procedimento Amministrativo) decorrenti dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni con ricorso a rito speciale al Capo dello Stato(ex art.130 Codice Procedimento Amministrativo) ai sensi dell'art. 9 DPR 24 novembre 1971, n.1199; inoltre, si avvisa che vi sono termini di decadenza di 120 giorni anche in caso di azione risarcitoria (proponibile anche senza previa impugnazione dell'atto ai sensi dell'articolo 30 Codice Procedimento Amministrativo).
L'azione di nullità è invece soggetta al termine di decadenza di 180 giorni ai sensi dell'articolo 31 Comma 4 Codice Procedimento Amministrativo.

5. **DI DARE ATTO** che il Regolamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, entra in vigore dalla data di adozione della delibera con cui viene approvato;
6. **DI DARE ATTO** che con successivi provvedimenti, adottati dai soggetti competenti di questa Amministrazione, si procederà secondo la disciplina contenuta nel presente atto ed in conformità a quanto stabilito nel Regolamento UE 2016/679 anche in materia di videosorveglianza.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su n. 8 consiglieri presenti e n. 8 consiglieri votanti;

Con voti favorevoli n. 8 resi per levata di mano;

Con n. 0 voti contrari;

Con n. 0 astensioni,

D E L I B E R A

- di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA
Provincia di Padova



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA
SUL TERRITORIO COMUNALE**

Approvato con Deliberazione di C.C. n.9 del 28/04/2021

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA

SOMMARIO

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

1. Oggetto
2. Definizioni
3. Finalità del trattamento e sistemi di sorveglianza
4. Caratteristiche tecniche dell'impianto e diretta visualizzazione delle immagini
5. Sistemi integrati di videosorveglianza
6. Trattamento di dati da parte di soggetti esterni
7. Principi generali sul trattamento di dati personali

CAPO II - OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

1. Titolarità del trattamento dei dati personali nei sistemi di videosorveglianza
2. Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali e consultazione preventiva con l'Autorità di Controllo
3. Responsabile del servizio e responsabile della gestione dei dati
4. Responsabile della Protezione dei dati
5. Personale autorizzato al trattamento e persone autorizzate ad accedere ai locali
6. Personale autorizzato ad accedere alle apparecchiature di ripresa installate sul territorio
7. Nomina a responsabile ex art. 28 Reg. Eu. 2016/679 per interventi tecnici sul sistema di videosorveglianza
8. Modalità di autenticazione ai sistemi e parola chiave
9. Persone autorizzate al trattamento e alla gestione dell'impianto di rilevamento targhe.

CAPO III -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
2. Prescrizioni da adottare per i dati trattati
3. Informazioni rese al momento della raccolta
4. Diritti dell'interessato
5. Sicurezza dei dati
6. Conclusione del trattamento dei dati
7. Limitazioni ai diritti dell'interessato
8. Diritto al risarcimento
9. Comunicazioni
10. Accertamento di illeciti e indagini delle autorità giudiziarie e/o di polizia
11. Disposizioni attuative e finali

CAPO IV-TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - MODIFICHE

1. Tutela amministrativa e giurisdizionale

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

1. Tutela dei dati personali
2. Pubblicità del regolamento
3. Sopravvenienza di nuove disposizioni normative
4. Entrata in vigore e successive modifiche del regolamento

ALLEGATO TECNICO

1. Allegato A

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, effettuato mediante gli impianti di video sorveglianza installati presso l'Ente.
2. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:
 - 2.1. **D.Lgs. del 18 maggio 2018, n. 51**, recante: *"Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento e del consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione dei tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977 GAI del Consiglio"*;
 - 2.2. **Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018**, recante *"Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia"*;
 - 2.3. **Regolamento UE n. 2016/679** del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
 - 2.4. **Direttiva UE n. 2016/680** del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
 - 2.5. **D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196**, *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* e successive modificazioni;
 - 2.6. **D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101** recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE di Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"*;
 - 2.7. **Art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267** e successive modificazioni;
 - 2.8. **Decalogo del 29 novembre 2000** promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
 - 2.9. **Circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/N471**;
 - 2.10. **D.Lg. 23 febbraio 2009 n. 11, coordinato con Legge di conversione n. 38 del 23 aprile 2009** recante: *"Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori"*, ed in particolare dall'art. 6;
 - 2.11. **"Provvedimento in materia di videosorveglianza"** emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

2.12. **Provvedimento in materia di "Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e misure di sicurezza dei dati personali"**. emanato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali del 13 novembre 2007

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "**banca di dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "**trattamento**", qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- c) per "**dato personale**", "ai sensi dell' art. 4 n.1 Reg. EU 2016/679, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- d) per "**dati identificativi**", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- e) per "**dati particolari**", ai sensi dell'art. 9 Reg. EU 2016/679, i dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché quelli genetici, dati biometrici (intesi a identificare in modo univoco una persona fisica), dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
- f) per "**dati giudiziari**", dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza
- g) per "**titolare**": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- h) per "**responsabile del servizio**", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che sovrintende l'attività di videosorveglianza per conto del titolare del trattamento;
- i) per "**responsabile della gestione dei dati**", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che sovrintende la gestione dell'infrastruttura di videosorveglianza e tratta i dati per finalità di sviluppo, gestione, implementazione, manutenzione dei componenti hardware e software di tale infrastruttura
- j) per "**autorizzati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento di dati personali dal titolare o dal responsabile;
- k) per "**interessato**", la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;

- l) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal responsabile, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies D.lgs 196/2003 così come modificato dal D.lgs 101/2018, al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;
- m) per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n) per "**dato anonimizzato**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- o) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.
- p) per "**dati biometrici**", ai sensi dell' art. 4 n.14 Reg. EU 2016/679, il dato personale, ottenuto da un trattamento tecnico specifico, relativo alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica, che ne consente o ne conferma l'identificazione univoca, quale l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
- q) per "**strumenti elettronici**", gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
- r) per "**autenticazione informatica**", l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;
- s) per "**credenziali di autenticazione**", i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
- t) per "**parola chiave**", la componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
- u) per "**profilo di autorizzazione**", l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
- v) per "**sistema di autorizzazione**", l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente;
- x) per "**videocamere fisse**", l'insieme di componenti ed apparati, di natura hardware e software, che costituiscono un sistema di videosorveglianza urbana basato sulla ripresa di immagini e dati che provengano da apparati di ripresa (telecamere digitali) installati su supporti fissi quali pali e/o sbracci;
- z) per "**videocamere mobili – bodycam**", l'insieme di componenti ed apparati, di natura hardware e software, che costituiscono un sistema di videosorveglianza basato sulla ripresa di immagini, video e dati che provengono da apparati portatili installati sugli operatori di Polizia Locale, su mezzi di Polizia Locale, Ufficio di Polizia locale o posizionati all'interno dei locali comunali per particolari esigenze con la presenza dei suddetti operatori.

Art. 3 - Finalità del trattamento e sistemi di sorveglianza

1. La sicurezza rappresenta un bene primario verso cui la collettività manifesta un grande interesse e forti aspettative. Essa è declinabile sia nel concetto di ordine e sicurezza pubblica, sia in quello di sicurezza partecipata ed integrata, in cui ogni possibile strumento e ogni risorsa concorre al mantenimento di una ordinata e civile convivenza e alla vivibilità e fruibilità degli spazi pubblici delle nostre città.
2. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di

Bagnoli di Sopra, gestito dal Comando di Polizia Locale e collegato alla centrale operativa della stessa, nonché a quella delle forze dell'ordine, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

3. Per il trattamento dei dati disciplinato dal presente regolamento devono essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (così come modificato dal D.lgs. 101/2018), al Reg. Eu 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni, nonché tutte le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analogo tutela, oltretutto le norme in tema di tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia a quanto disposto dal Provvedimento del Garante della Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 ed ai riferimenti normativi di cui al Capo I, art. 1 comma 2 del presente regolamento.

Le finalità che il Comune di Bagnoli di Sopra intende perseguire con il progetto e mediante il sistema di videosorveglianza sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'Ente, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali.

Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante l'utilizzo di dati anonimi, oppure in modo da poter trattare tali dati mediante modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

4. Nei locali della sede centrale del Comando di Polizia Locale sono installati monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere dislocate nel territorio del Comune.
5. Possono essere installati sistemi integrati, sistemi intelligenti e sistemi per rilevare le violazioni al codice della strada; in particolare, i sistemi integrati collegano soggetti diversi agli strumenti di ripresa, che possono consentire la sorveglianza da parte di società specializzate (ad es. società di vigilanza) mediante collegamento ad un unico centro.
6. I sistemi possono essere implementati mediante software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici: tali software, possono, a titolo esemplificativo, riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali, ed eventualmente segnalarli.
7. L'impianto di videosorveglianza, complessivamente inteso, è in particolare finalizzato a:

7.1. sicurezza e prevenzione:

- 7.1.1. Protezione e incolumità degli individui (profili di sicurezza urbana);
- 7.1.2. Ordine e sicurezza pubblica (anche mediante collegamento e utilizzo degli strumenti da parte delle Forze di Polizia);
- 7.1.3. Prevenzione, accertamento e repressione dei reati (anche mediante collegamento e utilizzo degli strumenti da parte delle Forze di Polizia);
- 7.1.4. Raccolta di elementi utili all'accertamento ed alla repressione dei comportamenti illeciti;
- 7.1.5. Razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico;
- 7.1.6. Rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla Legge;
- 7.1.7. Controllo di determinate aree ai fini della tutela ambientale.

7.1.8. Tutela di coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, portatori di handicap;

7.1.9. Monitoraggio del traffico;

7.1.10. Prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti derivanti dal mancato rispetto delle normative concernenti il regolare smaltimento dei rifiuti. Il Comune di Bagnoli di Sopra, al fine di controllare l'abbandono ed il corretto smaltimento dei rifiuti nel territorio, si avvale di un sistema di videosorveglianza, mediante l'utilizzo di telecamere fisse e mobili collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio. Il sistema di videosorveglianza ha come fine la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo delle aree impiegate come discarica di materiale e di sostanze pericolose, nonché il rispetto della normativa comunale concernente lo smaltimento dei rifiuti. Le immagini non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative diverse da quelle attinenti alle finalità di tutela ambientale.

7.2. Tutela della proprietà:

7.2.1. Il sistema di videosorveglianza è volto inoltre alla tutela dei beni di proprietà o in gestione all'Amministrazione Comunale, ed è strumentale alla tutela del patrimonio pubblico e alla prevenzione o all'accertamento di eventuali atti di vandalismo o danneggiamento al patrimonio dell'Amministrazione;

7.3. Codice della strada:

7.3.1. Le immagini non potranno essere utilizzate al fine della contestazione di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada: al fine dell'accertamento di tali violazioni, è in ogni caso necessaria la presenza di personale qualificato da parte della Centrale Operativa. La presenza di sistemi di ripresa per tale finalità può essere in ogni caso segnalata da appositi cartelli. Gli strumenti utilizzati per le finalità di cui al presente punto riprendono solo la targa del veicolo e gli altri elementi necessari per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni, come ad es. la tipologia di veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta. Le fotografie e le riprese video non possono essere inviate al domicilio dell'interessato del veicolo, che potrà in ogni modo richiedere di visionare le stesse presso gli uffici competenti con le modalità indicate dall'Amministrazione; in tal caso, dovranno comunque essere oscurati o resi non riconoscibili i passeggeri ed i terzi non direttamente coinvolti nella guida ed eventualmente presenti nel veicolo.

7.4. Supporto al sistema di protezione civile nel territorio e monitoraggio delle aree eventualmente a rischio del Comune di Bagnoli di Sopra.

8. Tutte le attività svolte in applicazione del presente regolamento devono altresì conformarsi ai seguenti principi:

Principio di necessità: non sono e non dovranno essere utilizzati dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi; il software è configurato in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati eventualmente registrati.

Principio di proporzionalità: viene evitata la rilevazione di dati in aree o la rilevazione di attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza; gli impianti di videosorveglianza sono attivati solo quando le altre misure di prevenzione, come i controlli da parte di addetti, i sistemi di allarme, le misure fisiche di protezione degli ingressi o le abilitazioni all'accesso agli stessi sono state ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Particolare attenzione deve essere posta alla ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici, ed all'eventuale duplicazione delle immagini registrate. Il

criterio di proporzionalità deve essere rispettato in ogni fase o modalità del trattamento, come ad esempio quando è necessario stabilire:

- 8.1. Se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti dell'immagine;
- 8.2. Se sia realmente essenziale ai fini prefissati la raccolta di immagini dettagliate;
- 8.3. La dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie - fisse o mobili - delle apparecchiature;
- 8.4. Quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri sistemi gestiti dallo stesso titolare o da terzi;
- 8.5. La durata dell'eventuale conservazione (che, comunque, deve essere sempre limitata temporalmente).

Principio di finalità: il sistema di videosorveglianza deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per gli scopi istituzionali dell'Ente, indicati ai commi 2 e 6 del presente articolo.

Art. 4 – Caratteristiche tecniche dell'impianto e diretta visione delle immagini

1. Il sistema si compone di una serie di telecamere collegate tra loro mediante rete di comunicazione riservata e comunicante esclusivamente con la Centrale Operativa ubicata presso la sede del Comando di Polizia Locale sita nei locali del Comune di Bagnoli di Sopra.
2. Nel dettaglio l'impianto risulta così strutturato:
 - Presso la centrale operativa è possibile visualizzare contemporaneamente le immagini di tutte le telecamere (ad eccezione delle telecamere mobili), brandeggiare (in orizzontale e verticale) e zoomare le telecamere.
 - In caso di necessità è possibile visualizzare le registrazioni dalle telecamere stesse. La visione delle immagini potrà avvenire, da parte di soggetti espressamente individuati, anche da remoto a mezzo di applicazione per dispositivi mobili nel rispetto della normativa vigente in tema di tutela dei dati personali.
 - I punti esatti di fissaggio sono rappresentati nei disegni e nelle planimetrie allegati al presente regolamento.
 - Le immagini video riprese dalle telecamere sono trasmesse alla centrale operativa tramite una infrastruttura di rete geografica privata, dedicata esclusivamente a questo.
 - Per le telecamere mobili-bodycam la registrazione avviene direttamente su supporto interno (memory card).

Art. 5 - Sistemi integrati di videosorveglianza

1. In ottemperanza al principio di economicità delle risorse e dei mezzi impiegati, si è incrementato il ricorso a sistemi integrati di videosorveglianza tra diversi soggetti, pubblici e privati; in tale contesto le immagini riprese vengono rese disponibili, con varie tecnologie o modalità, alle Forze di Polizia.
2. Nell'ambito dei predetti trattamenti, sono individuabili le seguenti tipologie di sistemi integrati di videosorveglianza:
 - a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, i quali utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche. In tale ipotesi, i singoli titolari possono trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle

- finalità chiaramente indicate nell'informativa, nel caso dei soggetti pubblici, ovvero alle sole finalità riportate nell'informativa, nel caso dei soggetti privati;
- b) collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un "centro" unico gestito da un soggetto terzo. Tale soggetto terzo, designato contitolare del trattamento ex art. 26 Reg. Eu 2016/679 o responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del medesimo regolamento comunitario, a seconda degli accordi formalizzati tra le parti e della sussistenza dei presupposti previsti da dette norme, deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare;
- c) sia nelle predette ipotesi, sia nei casi in cui l'attività di videosorveglianza venga effettuata da un solo titolare, può essere reso attivo un collegamento dei sistemi di videosorveglianza con le sale o le centrali operative degli organi di polizia. L'attivazione del predetto collegamento deve essere resa nota agli interessati secondo le modalità indicate al Capo III, art. 3 del presente regolamento.
- d) Nel caso di necessità di acquisizione di immagini dai vari soggetti (pubblici e/o privati), le eventuali spese sono a carico del soggetto richiedente le stesse.

Art. 6- Trattamento di dati da parte di soggetti esterni

1. I dati raccolti da personale debitamente autorizzato, secondo le modalità di cui agli artt. 4, 5, possono essere trattati da:
 - istituti di vigilanza, debitamente responsabilizzati;
 - da altre P.A. per le finalità in precedenza indicate e a seguito di idonea convenzione cui si rimanda.

Art. 7 – Principi generali sul trattamento di dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza e di rilevamento targhe veicoli.
2. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate all'Ente. La disponibilità tempestiva delle immagini presso il Comando di Polizia Locale costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale sul territorio dell'Ente, in stretto raccordo con le altre forze di polizia.
3. La videosorveglianza effettua una vera e propria attività di vigilanza su persone e beni, sostituendo, in tutto o in parte, la presenza di operatori in loco.
4. L'attività di videosorveglianza di cui al precedente comma, ai sensi di quanto previsto ai sensi dell'art. 3 del presente Capo, è finalizzata a:
 - 4.1. Attivare misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
 - 4.2. Vigilare in materia di sicurezza urbana, sul rispetto del trattamento animale e/o sulla corretta osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali e per consentire il conseguente accertamento dei relativi illeciti;
 - 4.3. Attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
 - 4.4. Verificare il rispetto degli accessi in zone a traffico limitato e corsie riservate;
 - 4.5. Rilevare le infrazioni al codice della strada;
 - 4.6. Monitorare la circolazione sulle strade al fine di intervenire prontamente per prevenire ingorghi o blocchi del traffico;
 - 4.7. Tutelare la sicurezza urbana;
5. Il grado di risoluzione delle immagini sarà variabile a seconda della finalità perseguita: la risoluzione sarà bassa, nel caso in cui le telecamere siano state installate per verificare traffico, ingorghi, esondazioni, ecc; la risoluzione sarà alta, per telecamere posizionate al fine della sicurezza urbana.
6. Presso gli edifici scolastici gli impianti sono attivi per le finalità previste al Capo I art.3 del presente regolamento, ed in ogni caso l'utilizzo degli strumenti di

videoripresa presso tali strutture avvengono in ottemperanza alle normative tutte in tema di protezione dei dati personali, ponendo in essere misure tecniche e organizzative adeguate per la protezione degli stessi.

Art. 8. – Disciplinare programma

1. La Giunta comunale, sulla base degli indirizzi e principi contenuti nel presente regolamento, con propria deliberazione, adotta, su proposta del comandante della polizia locale il "disciplinare - programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza". Il disciplinare - programma può individuare anche qualsiasi altro dettaglio, specificazione, regolamentazione della videosorveglianza nel rispetto del presente regolamento.

CAPO II

OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 1 – Titolarità del trattamento dei dati personali nei sistemi di videosorveglianza

1. Il titolare del trattamento è il Comune di Bagnoli di Sopra in persona del legale rappresentante *pro tempore*.
2. Delegati al trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza sono:
 - ✓ il Comandante del corpo di Polizia Locale per le telecamere collegate alla centrale operativa.
 - ✓ i Responsabili degli altri Settori competenti per le eventuali telecamere non collegate alla centrale operativa della polizia locale.
3. Possono essere individuati dal Comune ulteriori delegati in ragione di necessità o esigenze specifiche.
4. Il Comandante del corpo di Polizia locale, così come gli eventuali altri delegati, individua e nomina con apposito atto gli incaricati del trattamento dei dati raccolti dal sistema di videosorveglianza del Comune, nel numero ritenuto sufficiente a garantire il corretto funzionamento del servizio.
5. L'amministratore o gli amministratori di sistema sono designati dal Comune. Nell'atto di designazione il Comune, in qualità di titolare del trattamento, può impartire direttive e fornire indicazioni per la gestione ottimale della videosorveglianza.
6. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi e le procedure per la segnalazione di eventuali violazioni della sicurezza dei dati.

Art. 2 – Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali e consultazione preventiva con l'Autorità di Controllo

1. Il Comune di Bagnoli di Sopra nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali adempie all'obbligo previsto dall'art. 35 Reg. Eu 2016/679 in tema di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali.
2. Il titolare del trattamento consulta l'autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi del suindicato art. 35 presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio; osserva in ogni caso integralmente quanto previsto dall'art. 36 del medesimo regolamento comunitario.

Art. 3 – Responsabile del servizio e Responsabile della gestione dei dati

1. Il Comune di Bagnoli di Sopra, in persona del legale rappresentante, designa e nomina con apposito atto, quale responsabile del servizio di videosorveglianza (comprensivo del sistema di rilevamento targhe del presente Ente), ai sensi e per gli effetti del Capo I, art. 2, comma 1, lett. h) del presente regolamento, il Comandante della Polizia Locale o altra persona individuata dal titolare che per esperienza, capacità professionale ed affidabilità fornisce idonea garanzia alla corretta gestione del servizio di videosorveglianza e del trattamento dei dati che esso comporta.

Ai sensi e per gli effetti del Capo I, art. 2, comma 1, lett. i), il titolare del trattamento designa e nomina con apposito atto il Responsabile per la gestione dei dati.

Tali soggetti devono rispettare pienamente quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali dalle leggi vigenti (ivi compreso il profilo della sicurezza) e dalle disposizioni del presente regolamento.

2. Il responsabile del servizio procede ad effettuare le attività di sua competenza attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e delle proprie istruzioni.
3. I compiti affidati al responsabile del servizio sono analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
4. Le persone autorizzate del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare o dal responsabile del servizio. Il responsabile del servizio e quello della gestione dei dati custodiscono le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle immagini, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 4 -Responsabile della protezione dei dati

1. In relazione all'attività di videosorveglianza disciplinata dal presente regolamento, il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer è il soggetto individuato dall'Ente ai sensi degli art. 37 e ss. del Regolamento Europeo 2016/679, con i compiti previsti dalla medesima normativa.

Art. 5 - Personale autorizzato al trattamento e persone autorizzate ad accedere ai locali

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito esclusivamente oltre al Titolare o al suo delegato, al responsabile del servizio, al responsabile della gestione dei dati e alle persone autorizzate al trattamento degli stessi.
2. Il titolare del trattamento su indicazione del responsabile del servizio designa le persone autorizzate al trattamento in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale. Il titolare incarica, comunque, tutti gli operatori che in via principale o residuale effettuano o dovranno effettuare trattamento dei dati per le finalità indicate agli articoli precedenti.

Le persone autorizzate al trattamento devono essere nominate tra gli agenti o altro personale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

Eventuali accessi alla sala di controllo da parte di persone diverse da quelle indicate al precedente comma devono essere autorizzati, per iscritto, dalla figura apicale del Comando di Polizia Locale. L'autorizzazione deve contenere il motivo dell'accesso e se possibile il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività autorizzata, nonché l'indicazione degli specifici compiti loro assegnati e puntuali

- prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
3. Oltre al personale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, può essere autorizzato all'accesso dei locali adibiti a centrale operativa, solo il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali e il personale delle forze dell'ordine. Al personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali devono essere comunicate idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati.
 4. Per le autorizzazioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, il Titolare del trattamento può provvedere secondo quanto indicato dall'art. 2 quaterdecies del D.Lgs 196/2003 (così come modificato dal D.lgs. 101/2018)
 5. Prima dell'utilizzo degli impianti, le persone autorizzate al trattamento devono essere istruite al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
 6. Le persone autorizzate al trattamento di cui al presente regolamento sono tenute al puntuale rispetto delle istruzioni e alla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.
La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziari ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.

Art. 6 - Persone autorizzate ad accedere alle apparecchiature installate sul territorio

1. L'accesso ai siti ove sono installate le apparecchiature di ripresa di videosorveglianza e di rilevamento targhe deve avvenire secondo le modalità indicate all'art. 5 del presente Capo.
2. Eventuali accessi ai siti ove sono installate le apparecchiature di ripresa di videosorveglianza e di rilevamento targhe da parte di persone diverse da quelle previste all'art. 5 del presente Capo devono avvenire alla presenza dei soggetti già designati e/o autorizzati.

Art. 7 - Nomina a responsabile ex art. 28 Reg. Eu. 2016/679 per interventi tecnici sul sistema di videosorveglianza

1. Il titolare, qualora si rendesse necessario un intervento sul sistema informatico, può avvalersi di personale esterno (che può anche non coincidere con il soggetto incaricato della manutenzione dell'impianto).
2. Laddove ne sussistano i presupposti, tale soggetto sarà nominato dal titolare del trattamento, responsabile ex art. 28 Reg. EU 2016/679.
3. Il soggetto cui le attività sono affidate deve:
 - 3.1. Essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione della normativa volta a proteggere i dati personali;
 - 3.2. Ottemperare agli obblighi previsti dal D.lgs. 196/2003 (così come modificato dal D.lgs. 101/2018) e dal Reg. EU 2016/679 nonché dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali.
 - 3.3. Adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o integrarle nelle procedure già in essere;
 - 3.4. Impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e allertare immediatamente il Titolare del trattamento (l'Ente) in caso di situazioni anomale o di emergenze;
 - 3.5. Riconoscere il diritto del Titolare a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate. Il Comando di Polizia Locale, in caso di interventi tecnici per la manutenzione del sistema informatico relativo alla videosorveglianza, richiede ed esige dall'installatore un documento dettagliato circa l'intervento effettuato e la sua conformità alle disposizioni

previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali.
3.6. Osservare quanto previsto dall'art. 28 del Reg. Eu. 2016/679

Art. 8 - Modalità di autenticazione ai sistemi e parola chiave

1. L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente al responsabile del servizio, al responsabile della gestione dei dati e ai soggetti autorizzati al trattamento, come indicati nei punti precedenti. Ciascuno di essi è dotato di un numero identificativo personale e di una chiave di accesso o password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza
2. Le persone autorizzate al trattamento, previa comunicazione scritta al responsabile del servizio o al titolare, possono autonomamente variare la propria password ed in ogni caso dovranno ottemperare alle istruzioni fornite dal responsabile della gestione dei dati [se previsto disciplinare interno ed in conformità con i regolamenti e disciplinari interni eventualmente adottati dall'Ente per la protezione delle informazioni e/o l'utilizzo delle strumentazioni date in dotazione.

Art. 9 - Persone autorizzate al trattamento e alla gestione dell'impianto di rilevamento targhe"

1. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche al trattamento di rilevamento targhe.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 1 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - 1.1. Trattati su uno dei presupposti di liceità previsti dal Titolo I Capo II del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs 101/2018, nonché di quanto previsto dall'art. 6 del Reg. EU 2016/679;
 - 1.2. Raccolti, registrati in maniera esatta e tenuti aggiornati per le finalità di cui al precedente Capo I, art. 3 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi; i dati saranno raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - 1.3. Conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dai successivi commi 3 e 4 del presente articolo;
 - 1.4. Trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
 - 1.5. L'attività di videosorveglianza è effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione.
 - 1.6. Il sistema informativo ed il relativo programma informatico sono conformati, già in origine, in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio del Comune di Bagnoli di Sopra che potrà essere successivamente integrato con nuovi impianti, secondo gli sviluppi futuri del sistema, approvati dall'organo amministrativo competente. Gli impianti di videosorveglianza sono individuati dal Comune di Bagnoli di Sopra.
L'individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza, come anche previsto dal D.L. n. 11 del 2009 convertito in L. n. 38 del 2009 e nel rispetto delle finalità previste dal presente Regolamento, compete alla Giunta Comunale. In caso di eventuale incremento dimensionale dell'impianto, modifica o cessazione di punti di ripresa, si procederà con atto amministrativo della figura apicale della Polizia Locale in attuazione di quanto previamente deliberato dalla Giunta Comunale nel rispetto della normativa vigente. L'indicazione dell'ubicazione delle apparecchiature viene mantenuto aggiornato dal titolare del trattamento e reso disponibile nell'allegato A del presente regolamento.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo che la strumentazione informatica consente e comunque nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalle norme applicabili e comunque solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui al Capo I, art. 3 a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Titolare del trattamento.

La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti disciplinari.

4. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata al periodo massimo previsto dalle norme di legge in relazione alle finalità per cui vengono trattati.
5. Qualora l'attività sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di conservazione dei dati è fissato in 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione dell'informazione e delle immagini, salvo deroghe espresse dell'art. 6 del D.L. n. 11 del 2009, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 2009, n. 38, decorrenti dalla raccolta, tenuto conto delle finalità da perseguire. Qualora vi fosse necessità, alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure di accertamento da parte degli organi preposti, legate ad un evento già accaduto o realmente imminente.

Art. 2 - Prescrizioni da adottare per i dati trattati

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza ed i monitor dai quali è possibile visionare i dati acquisiti con sistemi di rilevamento targhe, sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del responsabile del servizio e delle persone autorizzate al trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.
4. La cancellazione delle immagini è garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente all'interno dell'ambiente a ciò deputato sito all'interno del Comando di Polizia Locale.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, non permettendo il recupero dei dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito
 - 6.1. Al Responsabile del servizio, al responsabile per la gestione dei dati ed alle persone autorizzate previste dagli articoli da 3, 5, 6 del Capo II del presente Regolamento;
 - 6.2. Ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria e di Polizia;
 - 6.3. All'Amministratore di sistema dell'Ente ed alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - 6.4. All'interessato debitamente autorizzato in quanto oggetto di riprese;
 - 6.5. Al rappresentante legale dell'Ente, presso cui è installato l'impianto di videosorveglianza che ha acquisito e conserva le immagini, in virtù dei poteri a lui conferiti in materia di sicurezza urbana ex art 54 D.lgs. 267/2000 (TUEL).
 - 6.6. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
7. Fermo quanto previsto all'art. 5 Capo II del presente regolamento, tutti gli accessi alla visione vengono documentati mediante l'annotazione in un apposito

"registro degli eventi e degli accessi" (cartaceo e/o informatico), conservato nei locali del Comando di Polizia Locale, nel quale sono riportati:

- 7.1. La data e l'ora d'accesso e di uscita;
 - 7.2. L'identificazione del terzo autorizzato;
 - 7.3. I dati per i quali viene svolto l'accesso;
 - 7.4. Gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - 7.5. Le eventuali osservazioni della persona autorizzata al trattamento;
 - 7.6. La sottoscrizione del medesimo.
8. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela.
 9. La diffusione di immagini personali è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.

Art. 3 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Bagnoli di Sopra, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Reg. EU 2016/679 e dal "Provvedimento in materia di videosorveglianza" emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, nonché da quanto indicato nelle successive norme e provvedimenti emanati dalle autorità competenti in materia, espone un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, nonché il richiamo all'art. 13 del Reg. EU 2016/679 secondo i provvedimenti emanati dalle competenti Autorità di sorveglianza e quindi a mezzo di cartelli, anche con formule sintetiche, ma chiare e senza ambiguità.

Il supporto con l'informativa:

- 1.1. Deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera
 - 1.2. Deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile anche in orario notturno;
 - 1.3. Deve inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
2. In presenza di più strumenti di videoripresa, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevazione, sono installati più cartelli.
 3. Il Comune di Bagnoli di Sopra nella persona del legale rappresentante pro tempore, dovrà comunicare ai cittadini l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva modifica o cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 5 del presente Capo, con un anticipo di giorni 15 (quindici), mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 4 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - 1.1. Di chiedere in ogni momento all'intestato Ente la conferma dell'esistenza di trattamenti che possono riguardarlo nonché l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione
 - 1.2. Di richiedere la limitazione del trattamento che lo riguarda, e può opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo.

- 1.3. L'apposita istanza relativa all'esercizio dei sopracitati diritti può essere presentata o al Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati (R.P.D. / D.P.O) designato. Tale istanza deve essere corredata di ogni informazione e documentazione utile a dimostrare il legittimo interesse del richiedente e a consentire il reperimento delle immagini in questione e dovrà, come minimo, contenere:
- l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
 - gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
 - l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
 - l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
 - eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato.
 - Ogni altra indicazione volta a dimostrare il legittimo interesse del richiedente.
2. Ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Reg. EU 2016/679, per le richieste di cui all' art. 4, comma 1.1 di cui al presente Capo, le informazioni fornite ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli da n. 15 a 22 e n. 34 della medesima norma comunitaria sono gratuite. Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può:
- a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta; oppure
 - b) rifiutare di soddisfare la richiesta.
- Incombe al titolare del trattamento l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla Legge. A tal fine la verifica dell'identità del richiedente deve avvenire mediante esibizione o allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzi un'immagine riconoscibile dell'interessato.
6. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare del trattamento o al responsabile della protezione dati (R.P.D / D.P.O.) secondo le modalità previste dall'art. 12 commi 3 e 4 di cui al Reg. EU 2016/679.
7. Nel caso l'interessato venga autorizzato alla visione delle immagini per l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo, lo stesso potrà visionare le immagini secondo le modalità previste dall'art. 5 Capo II del presente regolamento ed in ogni caso sotto la supervisione di personale autorizzato ai sensi di tale articolo. La supervisione da parte di tali soggetti non è richiesta laddove l'interessato faccia accesso alle immagini accompagnato da personale di forza di polizia o esibendo un provvedimento dell'autorità giudiziaria che motivi l'accesso dell'interessato alle immagini. L'accesso sarà in ogni caso registrato ai sensi del Capo III, art.2 comma 7 del presente regolamento.
8. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le

possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 5 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente Capo III, art. 2. e dovranno essere trattati nel rispetto delle indicazioni fornite dal responsabile della gestione dei dati e comunque in conformità con i regolamenti e disciplinari interni eventualmente adottati dall'Ente per la protezione delle informazioni e/o l'utilizzo delle strumentazioni date in dotazione.

Presso la sala controllo del Comando della Polizia Locale, dove sono custoditi i dati e le immagini registrate, possono accedere solo ed esclusivamente le persone autorizzate indicate agli artt. 3, 5, 6 del Capo II del presente regolamento secondo le modalità ivi indicate.

2. Il sistema installato adotta le misure di sicurezza volte a ridurre i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale delle informazioni, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati relativi alla videosorveglianza. Tali misure di sicurezza devono essere adottate anche in caso di aggiornamento del sistema.
3. Fermo quanto indicato dall'art. 2 del presente Capo, il titolare del trattamento prevede una serie di condotte da porre in essere al fine di minimizzare il rischio del trattamento del dato. Tali misure tecniche ed organizzative, attengono alla sicurezza fisica del dato, sono volte a prevenire rischi dipendenti da comportamenti degli operatori e riguardano anche comportamenti da tenere per garantire la sicurezza informatica del dato. Tali misure sono volte anche a consapevolizzare i soggetti deputati al trattamento del dato.
4. I dispositivi di visualizzazione impiegati per la visione delle immagini, la consultazione ed interrogazione dei dati acquisiti dal sistema sono posizionati e gestiti dagli operatori in modo tale da non permetterne la visione, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
 - 4.1. L'accesso alle immagini da parte dei soggetti indicati agli art. 3 e 5 del Capo II del presente regolamento deve limitarsi alle attività oggetto di videosorveglianza;
 - 4.2. Eventuali altre informazioni di cui questi vengono a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate. Nel caso le immagini siano conservate per una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di un organo di polizia giudiziaria, i relativi supporti di memorizzazione (CD/DVD/HD/SD o altri) devono essere custoditi in maniera sicura e accessibili al solo Responsabile del servizio o alle persone autorizzate al trattamento.
 - 4.3. La cancellazione dei dati avviene con modalità sicure tali da rendere irrecuperabile il dato ed impedirne la disponibilità ad alcun soggetto, anche mediante sovra-registrazione, così come indicato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali con Provvedimento del 13 novembre 2007 "Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e misure di sicurezza dei dati personali" e con provvedimento dello stesso Garante del 08 aprile 2010 in tema di videosorveglianza.

Art. 6 - Conclusione del trattamento dei dati

1. In caso di conclusione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono:
 - 1.1. Distrutti;
 - 1.2. Conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato;

Art. 7 – Limitazioni ai diritti dell'interessato

1. La materia è disciplinata dall'art. 2undecies del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal D.Lgs 101/2018 e dall'art. 18 del Reg. E.U 2016/679.

Art. 8 - Diritto al risarcimento

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 152 del D.Lgs 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018 e dall'art. 82 del Reg Eu 2016/679.

Art. 9 - Comunicazioni

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Anguillara Veneta a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, così come modificato dal D.lgs. 101/2018, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 10 – Accertamento di illeciti e indagini delle autorità giudiziarie e/o di polizia

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale la persona autorizzata al trattamento di videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
2. In tali casi, anche in deroga alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 Capo III, l'autorizzato al trattamento procederà agli ingrandimenti delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse immagini su supporti magnetici.
3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli operatori di polizia e l'Autorità Giudiziaria.
4. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini dell'Autorità Giudiziaria e degli operatori di Polizia Giudiziaria.
5. I trattamenti di dati personali dal Corpo di Polizia Locale effettuati per le finalità di polizia, quando direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati NON sono disciplinati dal presente regolamento ma sono disciplinati **dal Decreto del Presidente della Repubblica del 15 gennaio 2018, n. 15** *"Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia. (GU Serie Generale n.61 del 14-03-2018)* e dal **D.Lgs del 18 maggio 2018, n, 51**, recante: *"Attuazione della direttiva*

(UE) 2016/680 del Parlamento e del consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2018/977 GAI del Consiglio”.

Art. 11 Disposizioni attuative e finali

1. Compete al Comune di Bagnoli di Sopra l'individuazione dei siti di ripresa e di ogni ulteriore disposizione ritenuta utile.
2. L'elenco dei punti di ripresa è disponibile nell'allegato A al presente regolamento.
3. Il presente regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente, ai sensi dell'articolo 2 ter, del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs 101/2018 e rappresenta il disciplinare d'uso dei servizi.
4. I contenuti del presente regolamento e dei relativi allegati devono essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 1 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 140bis e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal D.lgs. 101/2018.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del servizio, così come individuato dal precedente Capo II art. 3

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1 - Tutela dei dati personali

1. Il Titolare garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 2- Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Il presente regolamento verrà pubblicato all' Albo pretorio e sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione "amministrazione trasparente", ai sensi della vigente normativa in tema di pubblicazione degli atti amministrativi.

Art. 3 – Sopravvenienza di nuove disposizioni normative

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali o comunitarie.
2. In tali casi si applica la normativa sopraordinata. L'Ente potrà in ogni caso provvedere ad aggiornare il presente regolamento per renderlo maggiormente conforme alle eventuali disposizioni normative intervenute.

Art. 4 - Entrata in vigore e successive modifiche del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore successivamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio nel rispetto dei tempi e delle modalità previsti dalla normativa vigente in tema di pubblicazione degli atti amministrativi.
2. I contenuti del presente regolamento sono aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della protezione dei dati personali o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

Il presente regolamento è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali a Roma, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti, laddove ne sussistano i presupposti di legge.

COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA ALLEGATO B) REGOLAMENTO COMUNALE VIDEOSORVEGLIANZA

DATI GENERALI DI PROGETTO

Configurazione del sistema di videosorveglianza allo stato attuale

Siti di videosorveglianza

- SITO n. 1 – Piazza Martiri d'Ungheria - (1 telecamera IP Dome)
- SITO n. 2 – Istituto Comprensivo – Via Silvio Pellico (1 telecamera IP Dome)
- SITO n. 3 – S.P. 92 – Via Mazzini (1 telecamera IP Dome)
- SITO n. 4 – Rotatoria S.P. 92 – Via dell'Industria (1 telecamere IP Dome)
- SITO n. 5 – Fraz. S. Siro – P.za della Chiesa (1 telecamere Dome)
- SITO n. 6 – Fraz. S. Siro – S.P. 5 int. Via Galilei (1 telecamera Dome)

Rete di trasporto

Rete di trasporto in architettura TCP/IP Client Server, con connettività mista wireless – centri stella su Torre Faro campo Sportivo di Bagnoli e su Torre Faro campo Sportivo di S. Siro

Sistema centrale

- N. 1 Unità Dell T5500 con funzioni di Server / Client per la gestione del servizio di videosorveglianza
- N. 1 Monitor da 23"
- Applicativo SW Genetec Omnicast 4.8 per gestione del servizio di videosorveglianza

ampliamento del sistema di videosorveglianza con implementazione servizio Lettura Targhe

Il sistema di videosorveglianza realizzato è così composto:

A) *Formazione varchi lettura targhe:*

- 1) Via Cavour int. Via N. Sauro (nuovo sito) – n. 1 varco monodirezionale (1 telecamera OCR + 1 telecamera di contesto);
- 2) Rotatoria S.P. 92 – Via dell'Industria (sito esistente) - n. 1 varco monodirezionale (1 telecamera OCR + 1 telecamera di contesto)
- 3) Fraz. S. Siro – P.za della Chiesa (sito esistente) - n. 1 varco monodirezionale (1 telecamera OCR + 1 telecamera di contesto)

B) *Sostituzione telecamere siti esistenti:*

- 1) Piazza Martiri d'Ungheria – sostituzione telecamera Dome con telecamera Multisensor a 4 ottiche per visione a 360°
- 2) Rotatoria S.P. 92 – Via dell'Industria - sostituzione telecamera Dome con telecamera Multisensor a 4 ottiche per visione a 360°

C) Ripristino, integrazione e potenziamento della rete di trasporto TCP/IP

D) Installazione nuovo server dedicato al servizio di videosorveglianza e lettura targhe

E) Upgrade SW da Genetec Omnicast Professional release 4.8 a Genetec Security Center ultima release, ivi compreso aggiornamento delle licenze di connessione video esistenti

F) Ampliamento licenze di connessione video SW Genetec Security Center correlate all'installazione delle nuove telecamere

G) Installazione nuovo applicativo SW di gestione del servizio di lettura targhe

H) Installazione nuova Workstation Client con monitor LED da 43" per fissaggio a parete, dedicato al servizio di videosorveglianza

I) Installazione nuovo gruppo statico di continuità per l'alimentazione del nuovo server

J) Riconfigurazione unità Dell T5500 esistente come Client per il servizio di lettura targhe

ELEMENTI TECNICI SPECIALISTICI

RETE DI TRASPORTO DELLE IMMAGINI

Nel rimandare all'allegato A "Planimetria luoghi di installazione sistemi di videosorveglianza" per trarre indicazioni dettagliate sullo schema dei collegamenti previsti, si indicano qui di seguito alcuni degli aspetti che caratterizzano gli interventi sulla rete di trasporto, funzionali al collegamento dei nuovi varchi lettura targhe:

A) Collegamento in rete nuovo sito L.T. Via Cavour int. Via N. Sauro

Collegamento in rete del nuovo sito tramite link radio a 5 GHz con la postazione di ripetizione radio esistente nella Torre Faro del Campo Sportivo di Bagnoli.

B) Collegamento in rete nuovo varco L.T. Rotatoria S.P. 92 – Via dell'Industria

Collegamento in rete del nuovo varco tramite collegamento dello stesso a nuovo switch, da installare all'interno dell'armadietto di campo esistente – si prevede inoltre il potenziamento dell'esistente link radio a 5 GHz con la postazione di ripetizione radio nella Torre Faro del Campo Sportivo di Bagnoli, tramite sostituzione della coppia di radiobridge esistenti con una coppia di radiobridge di ultima generazione più performanti

C) Collegamento in rete nuovo varco L.T. Fraz. S. Siro – P.za della Chiesa

Sono stati eseguiti i seguenti interventi:

- installazione nuovo switch, all'interno dell'armadietto di campo esistente
- collegamento al nuovo switch delle nuove telecamere di varco e della telecamera Dome esistente
- sostituzione apparato radiobridge esistente con nuovo radiobridge di ultima generazione più performante

D) Ripristino e potenziamento link radio a 5 GHz

Sono stati eseguiti ulteriori sostituzioni di radiobridge esistenti con modelli di ultima generazione più performanti:

- sostituzione apparato radio esistente nel sito Piazza Martiri d'Ungheria
- sostituzione apparato radio esistente nel sito Fraz. S. Siro – S.P. 5 int. Via Galilei
- sostituzione apparato radio esistente nella Torre Faro Campo Sportivo S. Siro
- sostituzione coppia apparati radio del link 5 GHz tra la Sede Municipale di Bagnoli e la Torre Faro del Campo Sportivo di Bagnoli

SITI DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE

Sito Piazza Martiri d'Ungheria - 45°11'5.28"N, 11°53'1.56"E (sito esistente)

L'impianto è così composto:

- 1) Installazione nuova telecamera Multisensor a 4 ottiche full H.D. che riprende l'area circostante a 360° H24
- 2) Installazione all'interno dell'armadietto di campo esistente di un nuovo switch a 8 porte 10/100/1000Base-T/TX PoE
- 3) Rimozione radiobridge esistente
- 4) Installazione nuovo radiobridge standard MiMo 802.11ac con antenna integrata da 20 dBi
- 5) Installazione nuovo gruppo statico di continuità

Sito Rotatoria S.P. 92 – Via dell'Industria - 45°11'58.42"N, 11°53'12.22"E (sito esistente)

L'impianto è così composto:

- 1) N. 1 Telecamera OCR + N. 1 telecamera fissa di contesto, installata sul lampione di pubblica illuminazione situato nel vertice dell'area spartitraffico a "goccia" lato sud della rotatoria (45°11'56.15"N, 11°53'12.21"E)
- 2) installazione nuova telecamera Multisensor a 4 ottiche full H.D. che riprende l'area circostante a 360° H24
- 3) Installazione all'interno dell'armadietto di campo esistente di un nuovo switch a 4 porte 10/100/Base-T/TX + 1 porta 100Base-FX
- 4) installazione nuovo radiobridge standard MiMo 802.11ac con antenna integrata da 25 dBi
- 5) Installazione nuovo gruppo statico di continuità
- 6) Posa su lampione di sostegno delle nuove telecamere lettura targhe, ad un'altezza di circa 3 m, di armadietto di campo con parete di fondo e fianchi realizzati in unica struttura, serratura e bocchette idonee a consentire l'afflusso e il deflusso dell'aria, ostacolando il passaggio di pioggia, polveri e corpi estranei, pannello di alimentazione con prese Schuko, interruttore magnetotermico, scaricatori sovratensioni, kit di messa a terra, kit

di condizionamento termico, che conterrà i componenti passivi e l'apparato di comunicazione – switch a 4 porte 10/100/Base-T/TX + 1 porta 100Base-FX

- 7) Posa e attestazione linea in fibra ottica con cavo da 4 F.O. MM 50/125 µm per collegamento dati tra l'armadietto esistente e il nuovo armadietto.
- 8) Posa e attestazione linea elettrica in cavo FG16OR16 sez. 3 x 2,5, derivata dall'armadietto esistente, per collegare alimentazione al nuovo armadietto, ivi compresa posa di interruttore di protezione magnetotermico-differenziale

Le telecamere OCR e di contesto (varco), da collegare in cavo UTP da esterno, sono orientate per riprendere le targhe dei veicoli in uscita dalla rotatoria e diretti verso il centro di Bagnoli.

Sito Via Cavour int. Via N. Sauro - 45°11'11.95"N, 11°52'35.12"E

L'impianto è così composto:

- 1) N. 1 Telecamera OCR + N. 1 telecamera fissa di contesto, da installare sul lampione di pubblica illuminazione n. 10 (45°11'11.95"N, 11°52'35.12"E)
- 2) antenna sul lampione di pubblica illuminazione n. 11 (45°11'12.29"N, 11°52'33.99"E)
- 3) Installazione su lampione di p.i. n. 10, ad un'altezza di circa 3 m, di armadietto di campo con parete di fondo e fianchi realizzati in unica struttura, serratura e bocchette idonee a consentire l'afflusso e il deflusso dell'aria, ostacolando il passaggio di pioggia, polveri e corpi estranei, pannello di alimentazione con prese Schuko, interruttore magnetotermico, scaricatori sovratensioni, kit di messa a terra, kit di condizionamento termico, che conterrà i componenti passivi, gli apparati di comunicazione – switch a 8 porte RJ45 10/100/1000T-TX PoE, unità indoor ponte radio - e il gruppo statico di continuità

Le telecamere OCR e di contesto (varco), sono orientate per riprendere le targhe dei veicoli in transito diretti verso il centro di Bagnoli.

Sito Fraz. S. Siro – P.za della Chiesa - 45°10'52.12"N, 11°55'21.46"E

L'impianto è così composto:

- 1) N. 1 Telecamera OCR + N. 1 telecamera fissa di contesto, installata sul lampione di pubblica illuminazione che sostiene la telecamera Dome esistente
- 2) Installazione nuovo radiobridge standard MiMo 802.11ac con antenna integrata da 20 dBi
- 3) Installazione all'interno dell'armadietto di campo esistente di un nuovo switch a 8 porte 10/100/1000Base-T/TX PoE
- 4) Installazione nuovo gruppo statico di continuità

Le telecamere OCR e di contesto (varco), da collegare in cavo UTP da esterno, saranno orientate per riprendere le targhe dei veicoli diretti verso il centro di Bagnoli.

SISTEMA CENTRALE E CENTRO DI VIDEOCONTROLLO

Il sistema centrale è strutturato come segue:

- A) N. 1 Nuovo Server in versione tower, con il compito di gestire il servizio di videosorveglianza e il servizio di lettura targhe, equipaggiato con:
 - Processore Intel Xeon Silver 4215, 2.5 GHz, 8C/16T, 11 MB Cache
 - N. 2 x 16 GB RAM
 - N. 2 x 300 GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive
 - N. 3 x 2 TB 7.2K RPM SATA 6 Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive
 - Sistema operativo Windows Server® 2016
 - SW Genetec Security Center per gestione servizio di videosorveglianza
 - N. 15 Licenze d'uso per connessione video telecamere di videosorveglianza
 - SW di gestione del servizio di lettura targhe
 - N. 3 Licenze d'uso per connessione video telecamere di lettura targhe
- B) N. 1 Nuova Workstation Client con monitor LED da 43", da fissare a parete, dedicata al servizio di videosorveglianza
- C) N. 1 Workstation Client con monitor LED da 23", esistenti, dedicata al servizio di lettura targhe
- D) N. 1 Gruppo statico di continuità versione tower, potenza 1500 VA, 230 V c.a.

Il server e il nuovo gruppo statico di continuità sono posati a fianco dell'armadio rack 19", situato all'interno dell'attuale ufficio della Polizia Locale.

Il server è collegato in rete tramite connessione a mezzo patch cord di cat. 6 con il nuovo switch a 24 porte RJ45 10/100/1000Base-T/TX, 2 slot SFP, previsto a bordo dell'armadio rack 19", in sostituzione dello switch esistente.

Le Workstation Client, con i relativi monitor di visualizzazione, è collegata nel nuovo ufficio della Polizia Locale, situato al piano terra.

DOTAZIONI FUNZIONALI APPLICATIVO SW LETTURA TARGHE

Il sistema di lettura targhe con OCR permetterà le seguenti funzioni:

- rilevazione automatica targhe veicoli di tutto il mondo
- elaborazione continua in tempo reale fino a 60 immagini al secondo
- scheda di memoria SDHC a bordo delle telecamere L.T. OCR, che permetterà la memorizzazione temporanea delle immagini delle targhe riconosciute nel caso di assenza di connettività, permettendo, una volta ripristinata la connettività con il centro, lo scaricamento automatico del contenuto della memoria e le notifiche delle segnalazioni
- ricerca per varco, data e ora, targa
- gestione lista targhe veicoli segnalati
- analisi statistica dei dati di traffico veicolare
- stampa della reportistica
- gestione multidispositivo (PC, tablet, smartphone)
- immagine da telecamera di contesto associata al passaggio del veicolo, che fornirà informazioni su colore e modello dello stesso
- gestione georeferenziata di allarmi sulle mappe (es. Google Maps), per la localizzazione dei passaggi di veicoli segnalati
- accesso e interrogazione banche dati esterne per segnalare in tempo reale il passaggio di veicoli non in regola con le norme che disciplinano il Codice della Strada

Più precisamente il sistema permette di attivare, in collegamento via internet con banche dati esterne (es. Il Portale dell'Automobilista), le segnalazioni seguenti:

- transito di veicoli non assicurati, non revisionati, rubati, sotto sequestro, con fermo amministrativo;
- trasmissione dell'immagine associata alla cattura della targa segnalata e del tipo di violazione riscontrata verso dispositivi fissi e mobili (pop-up su tablet, smartphone, notebook);
- trasmissione dell'immagine a colori da telecamera di contesto associata al passaggio del veicolo verso dispositivi fissi e mobili (pop-up su tablet, smartphone, notebook).

ASPETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEI DATI

Come sopra indicato, i varchi per la lettura delle targhe sono costituiti da una telecamera/sensore OCR e da una telecamera di contesto, nonché da un armadio di campo, contenente gli apparati e i componenti passivi preposti al collegamento in rete e all'alimentazione del sito.

L'armadio di campo è dotato di contatto antieffrazione, idoneo a segnalare in tempo reale al centro di videocontrollo eventuali tentativi di apertura illecita dell'armadio.

La trasmissione in tempo reale dei dati al server avviene in forma criptata.


La telecamera/sensore OCR è dotata di scheda micro SD, contenuta all'interno della telecamera, avente la funzione di memorizzare localmente i dati, al fine di evitare la perdita degli stessi nel caso di eventuale blackout della connettività.

L'accesso ai dati contenuti nella scheda micro SD è possibile esclusivamente previa autenticazione.

Tali dati potranno essere memorizzati nella scheda micro SD in forma criptata.

I dati delle riprese video della telecamera di contesto saranno inviati in tempo reale esclusivamente al server.

COMUNE D BAGNOLI DI SOPRA - PLANIMETRIA LUOGHI INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
 ALLEGATO A) REGOLAMENTO COMUNALE VIDEOSORVEGLIANZA



PARERI DI REGOLARITA' DEI RESPONSABILI

AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

Regolarita' tecnica	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00	Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI BAGNOLI DI SOPRA Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole Data 04-03-21 Il Responsabile del servizio F.to Bianchi Stefano

Regolarita' contabile	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole Data 02-03-21 Il Responsabile del servizio F.to Osti Michelangelo

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Milan Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Reffo Ersilio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Li, 21-05-2021

IL RESPONSABILE
F.to Osti Michelangelo

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 28-04-2021

IL RESPONSABILE
F.to Osti Michelangelo

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la sujestesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA.

Li, 31-05-2021

IL RESPONSABILE
Osti Michelangelo

Copia conforme all'originale.

Bagnoli di Sopra, li 21-05-2021

IL RESPONSABILE
Osti Michelangelo